

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO**

**G.S. N° 5/24**

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionato Italiano Assoluto”, svoltasi al Play Hall di Riccione nei giorni 15 e 16 febbraio 2024;
- Rilevato** che dalla relazione di gara emerge che il giorno 16 febbraio, il Coordinatore del Settore arbitrale Federale sorprende il Giudice xxxxxxxxxx – tess xxxxxxxx nello spogliatoio intento all'utilizzo del cellulare personale, sebbene il Direttore di Gara avesse ricordato nel briefing pre-gara tra le altre, le norme che regolano proprio l'utilizzo del cellulare;
- Considerato** che il comportamento dell'Ufficiale di gara xxxxxxxxxx contravviene a quanto disposto dagli 10 comma 4 e 10.1.7 comma 12 del RASF - Parte Tecnica Generale;
- Rilevato** inoltre che il Coordinatore del Settore Arbitrale federale veniva in possesso di uno screenshot (allegato alla relazione di gara) raffigurante la premiazione di un atleta, pubblicato sul profilo Facebook di un Giudice impegnato in gara e appartenente alla stessa Asa dell'atleta raffigurato; il giudice si giustificava in presenza del Direttore di Gara, del Vice direttore di Gara e di un componente del Saf, asserendo di aver spento il proprio cellulare dal momento del briefing pre-gara e che probabilmente, avendo il profilo Facebook associato a quello dell'Asa di appartenenza, pur comparando il suo nome, qualcuno altro aveva postato la foto della premiazione pervenuta al Coordinatore del Saf;

Tutto ciò visto e ritenuto

**DELIBERA**

Di infliggere all'Ufficiale di gara xxxxxxxxxx – tess. xxxxxxxx la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre;

Di trasmettere la presente relazione ed i relativi atti allegati all'Ufficio della Procura Federale, per quanto di propria competenza, in merito all'episodio della pubblicazione del post Facebook, come sopra specificato.

Roma, 21 febbraio 2024

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli